



**REGOLAMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE
(art. 45 D. Lgs. n. 36/2023)**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11.01.2024

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza – S.U.A.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Obbligo di astensione

Art. 20 - Trasparenza

CAPO I

Principi generali

Art. 1 -Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, nel presente Regolamento menzionato come “Codice”, e si applica nel caso di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, eventualmente incrementabile ai sensi dei successivi articoli, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento comprende anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso, la lettera di invito o la richiesta di offerta sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data del 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture (compresi gli affidamenti diretti “puri”, le concessioni e i *project financing*) i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento – RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 al Codice sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua tempestivamente con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo o altro dipendente.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti, delle attività e tempi assegnati.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nel rispetto delle tempistiche prefissate secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata sulla base dell'effettivo contributo in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro, il Responsabile competente acquisisce, dai dipendenti interessati, apposita autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'insussistenza delle predette condanne.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con i contratti collettivi decentrati integrativi modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del Codice e allegato II.14, in merito ai presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6 - Centrali di committenza – S.U.A.

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito l'incentivo nella misura stabilita dalla convenzione approvata, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023.
2. La quota assegnata alla Centrale Unica è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale, con conseguente riproporzionamento delle quote percentuali riportate nelle successive tabella A e tabella B.
3. La quota è assegnata su richiesta della centrale unica, per le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile del servizio/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionalità progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di hardware e software, di mezzi, di servizi, di attrezzature e di qualsiasi strumento a supporto dello svolgimento delle attività tecniche, amministrative e professionali del personale.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione e incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice, è così graduata:

Importo lavori a base procedura di affidamento	Percentuale da destinare al fondo
Da € 40.000,00 fino ad € 500.000,00	2,0%
da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1,8%
da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00	1,5%
da € 5.000.001,00 € 20.000.000,00	1,2%
oltre € 20.000.000,00	1,0%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie secondo la graduazione di cui all'art. 8. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante, ai sensi dell'art. 120, comma. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella A sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

TABELLA A						
Attività di cui all'Allegato I.10 del Codice	OPERE/LAVORI % INCENTIVO	FASI LAVORI	Attività di dettaglio	Quota incentivo	Quota parziale incentivo	
Responsabile unico del procedimento – RUP	20,00%	A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)	A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)			
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento	10,00%		A1) IN FASE DI PROGETTAZIONE	Responsabile del procedimento	15,0%	10,0%
				Attività di supporto e collaborazione		5,0%
			A2) IN FASE DI ESECUZIONE	Responsabile del procedimento	15,0%	10,0%
			Attività di supporto e collaborazione		5,0%	
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)	B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)			
			Responsabile programma triennale dei lavori pubblici (art. 37)/titolare capitolo di spesa	3,0%		
			Incaricato		2,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,0%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,00%	C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 25,5%)	C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (peso 25,5%)			
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%		Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,0%		
			Progettista		2,0%	
				Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,0%
Redazione del progetto esecutivo	10,00%		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,0%		
			Progettista		3,5%	
				Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,50%		Verifica progetto di fattibilità per validazione	1,5%		
			Incaricato		1,0%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3,00%		Attività di supporto e collaborazione tecnica		0,5%	
		Progetto esecutivo	11,5%			
			Progettista		7,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		3,0%	
			Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		1,5%	
			Verifica progetto esecutivo per validazione	1,5%		
			Incaricato		1,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		0,5%	
Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento	15,00%	D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)	D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)			
Direzione dei lavori	12,00%	Predisposizione dei documenti di gara	15,0%			
		Incaricato Ufficio/SUA		10,0%		
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	11,00%	E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 24,5%)	E) DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 24,5%)			
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,50%	Direttore dei lavori		24,5%	12,0%	
		Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore, incaricato contabilità dei lavori...)			6,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00%	F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E. (peso 5%)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		1,5%	
Certificato di Regolare esecuzione			Collaudi/C.R.E. Direttore dei lavori/Collaudo statico	5,0%	3,5%	
Collaudo statico			Attività di supporto e collaborazione		1,5%	
totale	100,00%	(peso complessivo 100%)	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INCENTIVO	100,0%	100,0%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
- Le attività esternalizzate o parzialmente esternalizzate (ad esempio attività di supporto al RUP, alla progettazione, alla DL, ...), ossia affidate ai sensi del Codice a personale esterno all'Ente, confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), come da precedente art. 7 comma 1 del presente regolamento.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduatoria della misura incentivante

- Fermo restando la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

Importo servizio o fornitura a base procedura di	Percentuale da destinare al fondo
---	--

affidamento	
da € 40.000,00 fino a € 500.000,00	2%
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1,8%
da €. 1.000.001,00 a €. 5.000.000,00	1,5%
da €. 5.000.001,00 a € 10.000.000,00	1,2%
oltre €. 10.000.00,00	1,0%

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice e degli artt. 114 del Codice e allegato 2.14 art. 32.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella B sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

TABELLA B						
Attività di cui all'Allegato I.10 del Codice	SERVIZI/ FORNITURE	FASI SERVIZI/FORNITURE	Attività di dettaglio	Quota incentivo	Quota parziale incentivo	
	% INCENTIVO					
Responsabile unico del procedimento – RUP	20,00%	A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)	A) RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO (peso 30%)			
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento	10,00%		A1) IN FASE DI PROGETTAZIONE	Responsabile del procedimento	15,0%	10,0%
				Attività di supporto e collaborazione		5,0%
			A2) IN FASE DI ESECUZIONE	Responsabile del procedimento	15,0%	10,0%
			Attività di supporto e collaborazione		5,0%	
Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)	B) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (peso 3%)			
Redazione del progetto (unico livello)	20,00%	C) PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 21,5%)	Responsabile programma triennale degli acquisti di beni e servizi (art. 37)/titolare capitolo di spesa	3,0%		
				Incaricato		2,0%
				Attività di supporto e collaborazione tecnica		1,0%
			Redazione del progetto (livello unico)		21,5%	
			Progettista		15,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,50%		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		1,5%	
Predisposizione dei documenti di gara compresa l'espletazione della stessa ed affidamento	15,00%	D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)	D) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA (peso 15%)	15,0%		
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	24,00%	E) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 25,5%)	Predisposizione dei documenti di gara			
				Incaricato Ufficio/SUA		10,0%
				Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%
			E) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA (peso 25,5%)	Direttore dell'esecuzione		13,0%
			Ufficio direzione esecuzione (direttore operativo, ispettore, incaricato contabilità...)		6,0%	
			Attività di supporto e collaborazione tecnica		5,0%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,50%		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		1,5%	
Collaudo tecnico-amministrativo		F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E./VERIFICA (peso 5%)	F) FASE DEI COLLAUDI/C.R.E./VERIFICA (peso 5%)	5,0%		
Certificato di Regolare esecuzione	5,00%		Collaudi/C.R.E Direttore dell'esecuzione/Verifica di conformità		3,5%	
Verifica di conformità			Attività di supporto e collaborazione		1,5%	
totale	100,00%	(peso complessivo 100%)	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INCENTIVO	100,0%	100,0%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. Le attività esternalizzate o parzialmente esternalizzate (ad esempio attività di supporto al RUP, alla progettazione, alla DL, ecc.), ossia affidate ai sensi del Codice a personale esterno all'Ente, confluiscono nella quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), come da precedente art. 7 comma 1 del presente regolamento.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle tabelle di cui sopra. Ai fini della attribuzione delle quote e della loro graduazione il Responsabile del Servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte e attestate anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art.18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e proporre al responsabile del servizio, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, anche tenuto conto delle attività esternalizzate o parzialmente esternalizzate.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività tecnica specifica di cui all'art. 2 comma 2, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Attività dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione del personale dirigenziale

1. L'incentivo compete anche ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salva diversa disposizione di legge.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, come risultanti dalle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuto affidamento del lavoro/servizio/fornitura;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile del servizio competente predispone una scheda di riepilogo per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura ove per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività sono riportate:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19 – Obbligo di astensione

1. Nelle ipotesi in cui in cui il Responsabile del Servizio di cui all'art. 18 risulti beneficiario dell'incentivo, la liquidazione del compenso potrà aver seguito solo previa approvazione da parte del Segretario Comunale.

Art. 20 – Informazione

1. Il Responsabile dell'Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale, informazione scritta alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui la presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 n. 358.